

STATUTO

SCUOLA INSIEME - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CICCiano NA VIA TAVERNANOVA
1

Numero REA: NA - 644991

Codice fiscale: 03867681219

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N. 10538
STATUTO SOCIALE

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 155 del 2006, denominata:

"SCUOLA INSIEME - IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Art.2) SEDE

La società ha sede in Cicciano (Na).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della società è posto alla via Tavernanova n. 1 ed in caso di sua modificazione l'organo amministrativo depositerà apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disp. att. c.c. senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art.3) SCOPO ED OGGETTO

La società intende esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in conformità al d.lgs. 155/2006, operando nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nella scuola d'infanzia, asilo nido, primaria, secondaria di primo e secondo grado, parificata e paritaria, e quant'altro di seguito elencato nonché nella formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo ed ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una scuola della prima infanzia (fascia d'età fino a sei anni), infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, paritaria e parificata, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. In particolare, tale scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto dovere dell'educazione dei figli.

Partendo da questo presupposto, la società si propone un proprio concetto di gestione che allarga il significato di scuola della prima infanzia, infanzia e scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, paritaria e parificata, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare e scolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei, bambini.

La società, quindi, potrà esercitare l'attività di scuola di infanzia, asilo nido, primaria e secondaria di primo e secondo grado, paritaria e parificata, baby parking, ludoteca, baby setting, attività di animazione ed intrattenimento per bambini in sede e a domicilio, attività psicomotoria per bambini, organizzazione e gestione di campi estivi per bambini, laboratori di manualità e corsi espressivi, laboratori teatrali e musicali, laboratori di informatica, corsi di ballo, corsi di lingua straniera, corsi di formazione professionale, cineforum. La società potrà effettuare la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e svolgere attività di trasporto bambini a mezzo scuolabus. La società potrà organizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private ed ogni altra attività di intrattenimento e ricreativa in genere. Tutte le attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e disabili.

La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quelle accessorie ad esse connesse. La società può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 155 del 2006.

La società non ha fini di lucro ed intende essere retta e regolata oltre che dal d.lgs. 155 del 2006, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti non profit.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

La società potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per la migliore realizzazione degli scopi sociali; potrà svolgere qualunque operazione di tipo bancario e potrà contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Art.4) DURATA

- La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060.

Art.5) CAPITALE - TRASMISSIBILITA' QUOTA - PRELAZIONE SOCI

- Il capitale sociale è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero).

Le quote sono liberamente trasmissibili, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci come di seguito disciplinato.

Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, spetta agli altri il diritto di prelazione nell'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alle quote già possedute ed il prezzo potrà essere dilazionato a richiesta dell'acquirente entro un anno. Allo scopo si dovrà provvedere ad informare i soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Chi intende esercitare il diritto di prelazione dovrà comunicarlo in identico modo entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione. Agli effetti di quanto sopra fanno fede le date del timbro postale di ricevimento della comunicazione. Nel caso che più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote da alienare saranno distribuite in modo da non alterare il rapporto di quota capitale intercorrente tra i soci che intendono esercitare tale diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento della quota al coniuge o ai parenti in linea retta o agli altri soci.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione la quota sociale potrà essere liberamente ceduta a terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 155 del 2006, è espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci nella società ed in caso di diniego di ammissione o di esclusione di un socio la competenza a decidere spetta all'assemblea dei soci riunita in forma collegiale.

E' vietata qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possono discendere dalla forma giuridica della società, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9 del d.lgs. 155 del 2006.

In caso di aumento del capitale sociale, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nel rispetto del principio della non discriminazione; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma degli articoli 2481 bis c.c. e 2473 c.c.

In caso di richiesta di ammissione nella società da parte di estranei, l'assemblea dei soci avrà l'obbligo di riunirsi, entro sessanta giorni dalla richiesta per deliberare sull'opportunità di aumentare il capitale sociale per consentire l'ingresso di nuovi soci. In caso di pluralità di richieste i sessanta giorni decorrono dall'ultima delle richieste di ammissione. La delibera dovrà contenere gli eventuali motivi ostativi all'ingresso di nuovi soci, allo scopo di verificare l'assenza di motivi di discriminazione.

Art.6) RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso può essere esercitato nei casi di legge. Ai soci che recedono dalla società

spetta unicamente il rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'art. 3 del d.lgs 155 del 2006.

Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente discriminatorie. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art. 9 del d.lgs.155/2006.

Art.7) LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELL'ATTIVITA'

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

I lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta all'organo amministrativo il quale nel termine di venti giorni dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto.

L'organo amministrativo deve comunicare ai destinatari dei servizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alle rappresentanze degli uni e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulla qualità dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti che consentano di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo competente.

Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari dei servizi dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto di partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio d'Amministrazione (ove nominato), qualora l'ordine del giorno riguardi questioni che possono incidere direttamente ed in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati. Nel caso in cui più della metà dei destinatari dei servizi dell'impresa o più della metà dei lavoratori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'organo amministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi possono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assemblea, in forma collegiale, dell'impresa sociale.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del consiglio d'amministrazione (ove nominato), qualora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti.

Per le comunicazioni e convocazioni, qualora il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno essere indirizzate al nominativo di uno o due rappresentanti al quale far pervenire le relative comunicazioni e convocazioni.

La stessa regola vale per i destinatari dei servizi dell'impresa. In caso di destinatari dei servizi dell'impresa, minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano la potestà sui medesimi.

Art.8) FORMA DI AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Possono essere nominati amministratori non soci. La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può, in nessun caso, essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non avere carichi pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni, non essere stati esclusi dalla società nei tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale, non possono essere soggetti nominati dagli enti di cui all'art. 4, comma 3° del d.lgs. 155 del 2006, non possono rivestire cariche in altri enti, associazioni o persone giuridiche con scopi o finalità che possono interferire sulla gestione libera ed indipendente dell'impresa sociale.

Nel caso in cui ci sia contestazione sulla esistenza dei suddetti requisiti il candidato amministratore o l'amministratore escluso o dichiarato decaduto possono sempre ricorrere all'assemblea, fatta salvo il diritto di adire l'autorità Giudiziaria competente. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo i casi in cui non è consentito dalla legge o dal presente statuto e nei casi infra previsti, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla

società.

In caso di richiesta di due amministratori e comunque nei casi di legge il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.9) POTERI DI AMMINISTRAZIONE

- L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro venti giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti, il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art.10) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art.11) COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. e nei casi previsti dall'art. 11 del d.lgs. 155 del 2006 ed in ogni altro caso previsto dalla legge. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore, ove compatibili, tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d. lgs 155 del 2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art.12) DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio;

- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- b. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.
- e. l'approvazione dei regolamenti aziendali;
- f. la decisione in ultima istanza sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Art.13) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.14) PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI: CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo i casi di competenza inderogabile dell'assemblea dei soci a norma di legge e del presente statuto ed in tutti i casi in cui debbano partecipare all'assemblea i lavoratori, i destinatari dei servizi dell'impresa o le loro rappresentanze, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 2479 bis c.c.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.15) DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - APPROVAZIONE BILANCIO - ASSEMBLEE TOTALITARIE

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art. 2479 secondo comma n. 4) e 5) c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richieda l'amministratore o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità dell'amministratore o di sua inattività, l'assemblea può essere

convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera sul bilancio e sul documento contabile di cui al 1° comma dell'art. 10 del d.lgs. 155/2006, sugli indirizzi e direttive generali della società. L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 155/2006 alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.

L'organo amministrativo, in conformità all'art. 10 del d.lgs. deve provvedere, alla fine di ogni esercizio sociale, alla redazione del documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale e del bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Il suddetto documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale dell'impresa sociale ed il bilancio saranno depositati presso il registro delle Imprese, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 155/2006 e resteranno, altresì, depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto allo scopo di assicurarne idonea pubblicità. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni previsto dalla legge medesima. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, salvo i casi in cui debbano partecipare all'assemblea i lavoratori, i destinatari dei servizi dell'impresa o le loro rappresentanze, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.16) PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA - COSTITUZIONE ASSEMBLEA - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art.17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società o anche da un estraneo. Non è consentito rappresentare più di cinque soci. Il rilascio di eventuali deleghe è soggetto ai soli limiti e divieti previsti dalla legge. Non possono rilasciarsi deleghe agli amministratori o ai sindaci. Nella delega deve essere specificato il nome

del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art.18) VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 16. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, così come le dichiarazioni dei lavoratori, dei destinatari dei servizi dell'impresa e delle loro rappresentanze, ove richiesto.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.20) ESERCIZI SOCIALI - RISERVA LEGALE - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi di riserva in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori f a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, ove di questi sia possibile l'emissione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Il 5% (cinque per cento) degli utili d'impresa deve comunque essere destinato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

Gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria, istituzionale, di quella direttamente connessa e ad incrementare il patrimonio.

Art.21) SCIOGLIMENTO SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - FUSIONE SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA

Nei casi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società, gli amministratori devono accertare la causa stessa e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali, ovvero ad associazioni, comitati, fondazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ed ove richiesto per legge, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (cd. Authority di settore) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 155/2006 e dalle altre leggi in materia di devoluzione del patrimonio di enti non lucrativi di utilità sociale.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. 155 del 2006, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art.22) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste per le imprese sociali ed in quanto compatibili con la suddetta qualifica quelle dettate per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, quelle dettate per le società di persone.

Firmato:

Antonio Iemmolo

notaio Maria Mercedes Di Addea segue sigillo.